

Programma

- **BARBARA PODDI:** Responsabile Servizio Sociale

La gestione delle Linee 1, 2, 3 nell'ambito delle Povertà Estreme

- **FRANCESCO PES:** Medico

Illustrazione delle procedure per l'invalidità civile, la Legge 104, il Punto Unico di Accesso alle prestazioni

- **ALESSANDRA PINTUS:** Assistente Sociale

La Legge 162/98

- **PINUCCIA FRASSU:** Coordinatrice PLUS di Ghilarza

Le opportunità offerte dal PLUS di Ghilarza

- **MIRIAM MASTINU:** Assessore ai Servizi Sociali

Moderatore e Coordinatore del seminario

Alcune definizioni

INVALIDITA' CIVILE: definizioni.

L'invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettuale, della vista o dell'udito. L'esatta definizione di legge risale al 1971 (Legge 118/1971) ed è la seguente: **"si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazione congenita e/o acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età."** L'invalidità è "civile" quando non deriva da cause di servizio, di guerra, di lavoro. In linea generale l'invalidità civile viene definita in percentuale nel caso in cui l'interessato sia maggiorenne. Viene inoltre indicata la percentuale di invalidità per i maggiori di quindici anni ai fini dell'iscrizione alle liste speciali di collocamento ai sensi della Legge 68/1999. Ai soli fini dell'assistenza sociosanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Il Decreto ministeriale 5 febbraio 1992 definisce le modalità per la valutazione dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, e indica le relative percentuali di riferimento. L'accertamento delle minorazioni civili è effettuato dalle specifiche Commissioni operanti presso ogni Azienda Usl. L'accertamento delle minorazioni civili viene effettuato con criteri diversi da quelli adottati per la valutazione dello stato di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e produce un verbale di certificazione diverso.

STATO DI HANDICAP: definizioni.

Lo stato di handicap, diverso da quello di minorazione civile, è definito e graduato dalla Legge 104/1992.

Il primo comma dell'articolo 3 della Legge 104/1992 precisa: **"È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione."**

Il terzo comma dello stesso articolo, definisce la **connotazione di gravità:** **"Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità."**

L'accertamento dell'handicap è effettuato dalle specifiche Commissioni operanti presso ogni Azienda Usl. Si tratta delle medesime Commissioni che accertano le minorazioni civili, integrate da un operatore sociale e da uno specialista nella patologia da esaminare. Diversamente dalla valutazione delle minorazioni civili, quella per individuare e definire l'handicap si basa su criteri medico-sociali e non medico-legali o percentualistici.

POVERTA' ESTREME

L'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale ha inviato ai Comuni ed alle Province una circolare in merito alla applicazione del programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme, destinato alle persone e alle famiglie prive di reddito. Il programma prevede il sostegno economico e l'attivazione di percorsi personalizzati di aiuto a favore delle persone e delle famiglie che:

- **vivono condizioni di grave deprivazione economica da lungo tempo e le cui possibilità di impegno lavorativo sono attualmente molto ridotte ma possono essere ricostituite attraverso interventi sociali e sanitari a carattere intensivo;**

- **si trovano in condizioni di povertà ma dispongono di capacità lavorative e di relazione che ne possono favorire il rientro nel mercato del lavoro e il superamento della condizione di deprivazione.**

Il contributo spetta ai cittadini italiani e stranieri e alle loro famiglie residenti da almeno due anni in Sardegna, prive di reddito o con reddito insufficiente, intendendo tale, per l'anno 2007, un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 4.500 annui comprensivi dei redditi esenti IRPEF. A tale proposito l'Assessorato precisa che una volta acquisita l'attestazione ISEE da parte dell'interessato, il Comune dovrà, se necessario, sommare al reddito ISEE riportato nell'attestazione rilasciata dal Centro di assistenza fiscale (CAF), gli eventuali redditi esenti IRPEF dichiarati separatamente, e dividere l'importo ottenuto per il valore della scala di equivalenza già indicato nell'attestazione.

Comune di Seneghe
Assessorato ai Servizi Sociali

Seminario Incontro

**Le opportunità socio-sanitarie:
invalidità civile, Legge 162,
Legge 104 e Povertà estreme**

Segreteria organizzativa:

 **DIGITAbile**
Cooperativa Sociale
C.so Garibaldi 180-182-184
09071 ABBASANTA (OR)
Tel. 078553696 - www.digitabile.org

Patrocinio gratuito

**Seneghe - Lunedì 7 Novembre 2011
c/o Biblioteca Comunale
ore 17.30**